

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 13/11/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 1998

Cont. 1367/10/RO - Tribunale di Bari- Sezione Lavoro - C.A. c/ Regione Puglia + 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno avv. Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 9/09/2010 e rubricato con il n. 2638/10 R.G. presso il Tribunale di Barisezione Lavoro, la Sig.ra C.A., assumendo di aver contratto il virus dell'epatite C (c.d. HCV) a seguito di emotrasfusioni effettuate presso la Divisione di Medicina Generale ed Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Civile di San Severo, chiedeva l'accertamento dell'ascrivibilità dell'infermità alla VII categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981, ovvero ad altra categoria, nonché l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennizzo di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. e, conseguentemente, la condanna del Ministero della Salute e/o della Regione Puglia, in via solidale o alternativa, all'effettiva corresponsione delle somme a tal titolo dovute, nella misura prevista in relazione alla VII categoria della Tabella A D.P.R. 834/1981, o alla diversa categoria meglio vista in corso di causa, con decorrenza dal 19 ottobre 2006 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa), con arretrati ed interessi legali come per legge e con condanna alle spese legali;
- poiché nei giudizi de quo sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute, si è ritenuto opportuno costituirsi in giudizio al fine di eccepire la carenza di legittimazione della Regione Puglia;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 14.10.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della I.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge; DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- di dare atto, altresì, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Avv.Davide F. Pellegrino Dott.Nichi Vendola